

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1225</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BERSANI, SORO, COLANINNO, LULLI, SERENI, BRESSA,  
CALEARO CIMAN, NANNICINI, SANGA**

Disposizioni per la semplificazione dei procedimenti riguardanti l'avvio di attività economiche e la realizzazione di insediamenti produttivi, nonché in materia di disciplina dello sportello unico per le attività produttive, per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. Delega al Governo per il riordino delle disposizioni in materia di attività economiche e di autocertificazione

*Presentata il 3 giugno 2008*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il mondo produttivo italiano attende ormai da anni una coraggiosa e intelligente riforma, che semplifichi l'avvio di nuove attività economiche e la realizzazione di nuovi impianti produttivi allineando l'Italia alle altre democrazie europee. L'anticipata interruzione della XV legislatura ha impedito di approvare le proposte del Governo Prodi, che pur avevano raccolto un ampio consenso del mondo economico e imprenditoriale, e che sviluppavano le linee di

riforma del 1997 (primo Governo Prodi), dopo i cinque anni di oblio del precedente Governo Berlusconi, che si spera non debbano ora ripetersi.

Il nostro Paese si trova agli ultimi posti dei Paesi dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per costi complessivi e farraginosità burocratiche, che si riversano su chi vuole costituire un'azienda. Ad esempio, il totale del costo degli oneri amministrativi concernenti la prevenzione incendi, il paesag-

gio e i beni culturali, il lavoro e la previdenza è stimato pari ad oltre 14 miliardi di euro annui.

Anche l'avvio di una nuova impresa, in Italia, comporta costi e tempi superiori rispetto alla media europea. In particolare, la Banca mondiale ha stimato che il costo di avvio delle nostre imprese è di 2,6 volte superiore al costo medio europeo e che, a livello globale, l'Italia è al 67° posto, immediatamente dietro la Corea, l'Uzbekistan e il Messico. Se analizziamo i dati relativi ai tempi (per esempio quelli relativi alla costruzione di un immobile destinato a magazzino) l'Italia risulta essere al 129° posto, con 284 giorni necessari a completare le 17 procedure richieste, e al 68° posto per quanto riguarda i costi delle procedure stesse.

Secondo studi recenti della Confindustria, della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA) e della Confartigianato da ritenere, purtroppo, ancora in larga parte attuali, per avviare un'attività di impresa occorrono mediamente 68 autorizzazioni e il contatto con 19 uffici pubblici diversi. Il primato di difficoltà lo raggiunge l'imprenditore che voglia avviare un'attività di raccolta e smaltimento rifiuti, il quale deve svolgere ben 78 adempimenti burocratici e « bussare » a 24 diverse amministrazioni. Il secondo posto spetta invece al futuro carrozziere, con 76 pratiche in 24 uffici, incalzato, ma di poco, dal costruttore edile che, per la sua società, deve affrontare 73 pratiche in 18 uffici. Anche aprire un salone di estetica richiede 55 adempimenti in 22 amministrazioni pubbliche, mentre chi vuole aprire un ristorante deve sbrogare 71 pratiche burocratiche in 20 uffici.

Il *Centre for European Reform* (CER) posiziona l'Italia al 21° posto tra i 27 Paesi dell'Unione europea per quanto riguarda l'attuale grado di raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Strategia di Lisbona, che fissa al 2010 il termine per fare dell'Unione europea l'economia più dinamica e competitiva del mondo.

Ecco le ragioni della presente proposta di legge, che è volta a superare tutto questo e che fa leva sull'autocertificazione,

e quindi sulla responsabilità, sia degli operatori economici privati (chiamati a misurarsi con la libertà d'iniziativa e con la concorrenza) sia dell'amministrazione pubblica (chiamata a garantire i diritti di tutti e di ciascuno con rinnovata efficienza), affinché entrambi, liberati da vincoli e da pastoie burocratici, possano dare il meglio per il futuro del Paese.

La presente proposta di legge costituisce un'assoluta novità nel panorama normativo e amministrativo italiano in quanto prevede la completa liberalizzazione, sia della realizzazione dei nuovi insediamenti e impianti produttivi, sia dell'avvio di nuove attività economiche e imprenditoriali (articolo 1).

Infatti, secondo la riforma qui proposta, è sufficiente che l'imprenditore presenti presso il proprio comune un'unica dichiarazione di inizio di attività e allegghi la propria autocertificazione circa il rispetto dei requisiti di legge, il progetto degli eventuali nuovi impianti e la dichiarazione di conformità alle prescrizioni di legge resa dal progettista (società professionale o professionista muniti di idonea copertura assicurativa), per poter avviare immediatamente, il giorno stesso, la nuova attività economica o la realizzazione dell'impianto (articolo 2).

L'articolo 3 abbrevia i tempi per l'eventuale rilascio della variante urbanistica. Il collaudo, quando necessario, può essere effettuato da un ulteriore professionista privato prescelto dall'imprenditore, consentendo l'immediata operatività del nuovo impianto (articolo 4).

Nei pochi e tassativi casi di speciale rilievo per la salute e l'incolumità pubblica e per i beni ambientali, in cui sarà ancora necessaria un'autorizzazione limitatamente agli specifici profili indicati con regolamento del Governo, è immediatamente convocata una conferenza di servizi telematica della durata massima di trenta giorni (articolo 5) secondo le previsioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, semplificata e abbreviata ai sensi dell'articolo 6. In ogni caso, decorsi trenta giorni dalla presentazione della domanda senza atti interdettivi o cautelari, le attività e le

opere possono essere avviate salvi gli ulteriori atti dell'amministrazione.

L'ulteriore grande novità è costituita dalla completa informatizzazione di tutte le comunicazioni e di tutte le procedure (articolo 7). A tale fine si prevede l'integrazione tra sportelli comunali e rete informatica delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base della positiva esperienza della comunicazione unica telematica per «l'avvio d'impresa in un giorno» varata dal precedente Governo Prodi con l'articolo 9 del decreto-legge n. 7 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2007 (la cosiddetta «seconda lenzuolata»).

Di conseguenza, l'imprenditore può ottenere tutte le informazioni e le indicazioni anche via *internet*, tramite un portale informativo nazionale dedicato, può avere assoluta certezza dei propri adempimenti mediante la modulistica elettronica predisposta e può gestire in via telematica tutto l'*iter*, che si svolge senza nessun tempo «morto» di attesa. Può, inoltre, avvalersi dell'aiuto delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle associazioni imprenditoriali (che stipulano apposite convenzioni con lo sportello unico), per lo *start-up* d'impresa e anche per l'assistenza gratuita all'impiego delle nuove tecnologie informatiche (articolo 8).

Al fine di consentire la piena operatività del nuovo procedimento, è altresì previsto il riordino dei preesistenti adempimenti procedurali e dei requisiti tecnici, professionali ed economici oggetto di autocertificazione, insieme alla riduzione (pari almeno al 50 per cento) degli oneri finanziari per gli operatori economici, a valere sui risparmi di spesa consentiti dalla corrispondente semplificazione amministrativa (articolo 9).

Le misure organizzative, finanziarie e attuative sono governate da intese e da accordi tra Governo, regioni ed enti locali secondo il principio di leale collaborazione (articolo 10).

Spetta allo sportello unico comunale attivare di volta in volta tutti gli uffici e le amministrazioni competenti, che possono e devono effettuare i controlli successivi a

tutela dei diritti della persona e dell'interesse pubblico generale alla salute, alla sicurezza e all'ambiente, secondo parametri, di efficienza e responsabilità della pubblica amministrazione e di libertà e responsabilità dei cittadini, che devono guidare una moderna democrazia europea. Sono inoltre previste nuove modalità per lo svolgimento, coordinato tra i diversi uffici, dei controlli sul territorio, più efficaci ma anche più compatibili con lo svolgimento dell'attività produttiva (articolo 11).

Il collocamento dello sportello unico per le attività produttive presso ogni comune, singolo o associato con gli enti locali vicini (l'associazione sarà obbligatoria al di sotto della soglia individuata da ciascuna regione), quale ente che rappresenta la comunità che vive nei luoghi interessati (secondo il principio di sussidiarietà sancito dal novellato articolo 117 della Costituzione) è non solo l'unica scelta possibile secondo il nostro sistema democratico, ma anche la più opportuna, per valorizzare lo sviluppo economico più appropriato ad ogni territorio secondo le massime innovatività e dinamicità e per introdurre una nuova tempestiva procedura amministrativa, che consenta le massime libertà e rapidità d'azione dell'imprenditore nel rispetto dei diritti della persona e dell'interesse pubblico generale.

Da questo punto di vista, le innovazioni della presente proposta di legge trovano la propria base storica nell'innovazione normativa che, con il primo Governo Prodi, portò nel 1998 all'introduzione dello sportello unico comunale per le attività produttive (articoli 23 e 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112). In particolare, si devono valorizzare i tratti fortemente innovativi e positivi di quell'esperienza, e cioè l'individuazione di una struttura amministrativa unica e la riunione in un unico procedimento amministrativo di tutti i numerosi e frammentati procedimenti autorizzatori, con l'integrazione dei diversi momenti, spesso considerati antitetici, che interessano la realizzazione dei nuovi impianti produttivi (*marketing* territoriale, informazione e as-

sistenza allo *start-up* d'impresa, tutela sanitaria, ambientale e paesistico-territoriale).

Lo sportello unico per le attività produttive, fin dalla sua introduzione da parte del primo Governo Prodi nel 1998, come già ricordato, ha costituito un costante punto di riferimento per le successive riforme amministrative, non solo italiane, se è vero che questo è anche il modello adottato dalla cosiddetta « direttiva-servizi » 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che costituisce la più recente e impegnativa norma-quadro adottata dall'Unione europea per garantire la libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi.

Ora, però, occorre superare i limiti applicativi dello strumento nazionale, emersi nel corso di questi anni, e rispondere pienamente alle nuove esigenze, di maggiore semplicità e rapidità, provenienti dal mondo economico e dalla società civile. Allo stesso tempo, è del tutto ragionevole estendere l'attuale ambito di applicazione dello sportello unico comunale, così come completamente rinnovato dalla presente proposta di legge, anche all'avvio delle nuove attività economiche e professionali che prescindono dalla realizzazione di nuovi impianti produttivi, in conformità alla nuova disciplina prevista dalla citata direttiva 2006/123/CE, e che dovranno essere analiticamente individuate da un apposito regolamento governativo.

Il nuovo strumento proposto, infatti, consente la gestione interamente informatizzata delle procedure, mediante un unico punto telematico di contatto nazionale e un unico sportello amministrativo di riferimento per ciascun intervento economico, così come previsto dalla norma comunitaria. A tal fine, la presente proposta di legge prevede che le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura assicurino, attraverso il sistema informatico della rete camerale, la connessione informatica tra gli sportelli unici comunali e tra gli stessi e il registro delle imprese, anche ai fini della « comunicazione unica » per la nascita di nuove imprese. Il medesimo sistema informatico potrà attuare gli

adempimenti di cui alla direttiva 2006/123/CE, rendendo disponibile la consultazione pubblica degli sportelli unici per le attività produttive mediante il Portale delle imprese, dei consumatori e dei prezzi.

La presente proposta di legge, quindi, è finalizzata a promuovere lo sviluppo economico del Paese e la competitività del sistema produttivo nazionale, mediante la totale eliminazione di molti degli adempimenti amministrativi oggi a carico delle imprese e delle attività economiche, mediante la radicale semplificazione e accelerazione dei tempi per i procedimenti amministrativi ancora necessari e mediante la drastica riduzione dei conseguenti oneri finanziari imposti ai privati, secondo un'idea di democrazia efficiente, che colleghi la trasparenza e la partecipazione dei cittadini alla rapidità e alla certezza delle decisioni, abbandonando la logica statalistica e burocratica dell'imposizione di vincoli astratti e di filtri preventivi, in favore di una logica (e ancora più, di un'etica) della responsabilità, che deve riguardare sia i pubblici poteri, sia gli operatori economici, ai quali deve essere finalmente consentito di giocare liberamente le carte del successo, proprio e del proprio Paese.

Le misure di semplificazione in esame costituiscono anche il necessario presupposto per l'apertura del mercato alla concorrenza e per un'efficace tutela dei consumatori. Servono, cioè, sia per arricchire l'economia italiana di nuovi operatori, accelerare la nascita e lo svolgimento di nuove attività e favorire la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi, che concretino nuove occasioni di lavoro nel rispetto dell'ambiente, della salute e della sicurezza; sia per combattere pratiche anti-concorrenziali presenti nell'economia e nella società italiane, che sono determinate dalla difesa di interessi particolaristici, corporativi e localistici rispetto alla paura del nuovo, e che spesso si nascondono dietro ad oneri amministrativi non giustificati dalla tutela di nessun interesse pubblico primario.

Appare dunque evidente la duplice connessione con le iniziative legislative del

precedente Governo Prodi di liberalizzazione e di tutela dei consumatori e, in particolare, con la cosiddetta « terza lenzuolata » proposta dall'allora Ministro dello sviluppo economico, approvata dalla Camera dei deputati ma poi bloccata al Senato della Repubblica dall'interruzione anticipata della legislatura (atto Senato n. 1644 - XV legislatura). Quel provvedimento, infatti, oltre alla previsione di una legge annuale di liberalizzazione e di ampie deleghe al Governo per il riordino normativo, conteneva numerosissime disposizioni di apertura del mercato alla concorrenza (ad esempio per i distributori di carburante), di tutela dei consumatori, in particolare se posti in condizione asimmetrica di fronte a poteri economici « forti » (come nel caso della clausola bancaria di « massimo scoperto »), e di radicale semplificazione della vita amministrativa dell'impresa. In particolare, la riforma della vigente disciplina dello sportello unico per le attività produttive era prevista dal titolo II dell'originario testo proposto alla Camera dei deputati (atto Camera n. 2272 - XV legislatura) poi stralciato per favorire l'*iter* parlamentare, e confluito nel corpo del disegno di legge atto Senato 1532 della XV legislatura (anch'esso approvato, a larga maggioranza, dal primo ramo del Parlamento).

Infine, occorre evidenziare che le disposizioni in esame attengono ai livelli essenziali delle prestazioni e alla tutela della concorrenza di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*) e lettera *e*), della Costituzione e danno attuazione nazionale, nel nostro ordinamento, alle norme del diritto comunitario introdotte dalla « direttiva servizi » 2006/123/CE. Le stesse disposizioni si applicano, quindi, a tutte le amministrazioni pubbliche italiane, nazionali, regionali e locali, sia come norme dirette in materie di competenza statale, sia come norme di principio, cui le regioni devono conformarsi nell'esercizio delle proprie competenze. Per la parte in cui le disposizioni della presente proposta di legge danno pratica attuazione a norme del diritto comunitario già in vigore, sufficientemente definite e prive di margini di

discrezionalità per gli Stati membri, viene inoltre in rilievo la necessità che ogni giudice nazionale e ogni pubblico ufficio disapplichino direttamente le disposizioni nazionali eventualmente difformi, siano esse statali, regionali ovvero locali, al fine di evitare che l'Italia possa incappare in pesanti condanne, anche pecuniarie, della Corte di giustizia delle Comunità europee, con tutte le conseguenti responsabilità.

Tuttavia, l'ampiezza e la rilevanza strategica della nuova disciplina qui proposta rendono assolutamente indispensabile attingere al principio di leale collaborazione tra Stato, regioni e autonomie locali, che secondo la Corte costituzionale deve guidare ogni intervento pubblico concernente i tre diversi livelli di competenza, e che a maggior ragione deve caratterizzare il rapido ed equilibrato sviluppo economico delle diverse realtà territoriali italiane, rifuggendo da ogni tentazione d'intervento statalista e autoritario, che mortifichi la ricchezza delle potenzialità espresse dal mondo delle autonomie regionali e locali. Pertanto, si rinvia ad accordi e intese in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di Conferenza unificata l'adozione di misure idonee a garantire la piena operatività del nuovo regime.

La novità e il carattere integrato delle soluzioni proposte impongono altresì di prevedere un ragionevole periodo transitorio, necessario per l'adeguamento non solo delle disposizioni, bensì anche delle procedure, delle prassi e degli stessi modelli organizzativi che fanno capo ad ogni soggetto pubblico coinvolto. La proposta di legge in esame prevede, pertanto, un congruo termine di sei mesi e un'articolata disciplina provvisoria per l'entrata a regime delle nuove norme (articolo 12).

La proposta di legge in esame, infine, non comporta nuovi o maggiori oneri né minori entrate per lo Stato, in quanto potrà essere attuata, previ accordi e intese (anche a fini compensativi tra le diverse amministrazioni e i diversi uffici) adottati in sede di Conferenza unificata, con le ordinarie risorse umane, organizzative e

finanziarie dei diversi soggetti coinvolti, a valere sugli ingenti risparmi consentiti dall'eliminazione della maggior parte delle procedure autorizzatorie, dal riordino delle diverse competenze e dalla prevista semplificazione amministrativa.

In sintesi, si illustra di seguito quale beneficio comporterebbe l'introduzione delle misure recate dalla presente proposta di legge, ponendo a confronto la situazione attuale e quella che seguirebbe all'approvazione del provvedimento.

1) Competenze e procedure:

a) oggi: competenze e procedure eterogenee, in base a molte variabili, con una media di 68 procedure autorizzatorie presso 19 uffici pubblici diversi (non sempre coordinati dallo sportello unico per le attività produttive, anche nei comuni dove è operativo);

b) domani:

presentazione di un'unica dichiarazione, sia per l'inizio di attività (con autocertificazione) sia per la realizzazione di impianti (con autocertificazione e progetto asseverato da un professionista), sempre presso lo sportello unico comunale, che ne informa tutti i soggetti preposti ai controlli;

in casi tassativi, presentazione anche di una domanda unica al medesimo sportello unico comunale, che convoca automaticamente una conferenza di servizi telematica con tutte le amministrazioni competenti;

2) tempi:

a) oggi: tempi variabili e in larga parte imprevedibili, con una media pari ad alcuni mesi (in caso di pluralità di procedure, detta il tempo la procedura più lenta);

b) domani: di regola, avvio immediato dell'attività economica o della realizzazione dell'impianto;

avvio decorsi trenta giorni, qualora vi siano interventi edilizi;

nei casi tassativi in cui occorrono una o più autorizzazioni, convocazione automatica entro tre giorni della conferenza di servizi telematica, che si riunisce entro sette giorni (prorogabili a quattordici) e conclude i propri lavori entro trenta giorni;

in tali casi, l'attività o la realizzazione dell'impianto può comunque essere avviata provvisoriamente decorsi inutilmente trenta giorni;

3) utilizzo dell'informatica, controlli e assistenza alle imprese:

a) oggi:

scarsa e inefficace informatizzazione delle amministrazioni e delle procedure (ad esempio il « portale delle imprese » ha in realtà gestito fino alla sua recente riforma di fine 2007, nonostante l'elevato dispendio di risorse pubbliche, circa 300 pratiche all'anno contro le circa 300.000 della preesistente ma ancora efficiente rete informatica delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura);

assistenza tecnica e amministrativa alle imprese solo episodica, spesso svolta senza garanzie da soggetti, pubblici e privati, in conflitto d'interesse in quanto affidatari anche di compiti di controllo;

ritardo dei collaudi, carenza e scarso coordinamento dei controlli, spesso reiterati da uffici diversi con grave intralcio all'attività economica, oppure loro affidamento a operatori privati, con tutti i connessi problemi di trasparenza, imparzialità ed efficace tutela dell'interesse pubblico;

b) domani:

informatizzazione integrale della procedura di sportello unico comunale, e collegamento in rete tra tutti gli sportelli unici comunali e tra essi e il registro delle imprese e le altre amministrazioni interessate, mediante la rete informatica delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

conseguente possibilità dell'imprenditore (o del suo rappresentante), di ottenere tutte le informazioni necessarie tramite il sito *internet* nazionale e di gestire completamente il procedimento davanti allo sportello unico comunale secondo modalità telematiche;

convenzioni tra sportello unico comunale, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e associazioni imprenditoriali per fornire, a richiesta

dell'imprenditore, assistenza tecnica allo *start-up* d'impresa e alla gestione della procedura di sportello unico comunale, nonché (a titolo gratuito) all'impiego dei nuovi strumenti telematici;

coordinamento e riordino di tutti i controlli sul territorio, finora svolti da una pluralità di soggetti isolati, in modo da ottenere le massime efficacia e trasparenza e il minor aggravio per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## CAPO I

MISURE PER L'IMMEDIATO AVVIO  
DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PER  
L'IMMEDIATA REALIZZAZIONE DEGLI  
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

## ART. 1.

*(Finalità e ambito di applicazione).*

1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate a semplificare gli adempimenti, gli oneri e i tempi amministrativi, qualora siano necessarie una o più autorizzazioni, comunque denominate:

a) per l'avvio delle attività economiche di prestazione di servizi dietro retribuzione di cui all'articolo 2 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006;

b) per la realizzazione degli insediamenti produttivi relativi a tutte le attività di produzione di beni e di servizi, ivi inclusi le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni.

## ART. 2.

*(Avvio immediato dell'attività o dell'intervento mediante autocertificazione dell'imprenditore e del progettista dell'impianto).*

1. In caso di nuova attività, l'imprenditore presenta al comune competente per territorio la dichiarazione di inizio di attività, attestante la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente, utilizzando la modulistica messa a disposi-

zione in via telematica ai sensi della presente legge.

2. In caso di realizzazione o di modifica di un impianto produttivo, sono allegati alla dichiarazione di cui al comma 1 gli elaborati progettuali e la dichiarazione di conformità del progetto alla normativa vigente applicabile, resa sotto la propria responsabilità dalla società professionale o dal professionista autori del progetto, purché muniti di idonea assicurazione per la responsabilità professionale, pari almeno al valore economico dell'opera.

3. Il comune che riceve la dichiarazione e la relativa documentazione, rilascia contestualmente la ricevuta, che costituisce titolo per l'avvio immediato dell'attività o dell'intervento dichiarato.

4. Il comune trasmette immediatamente la dichiarazione e la relativa documentazione agli uffici e alle amministrazioni competenti ad effettuare le verifiche e i controlli successivi.

5. In caso di interventi edilizi che alla data di entrata in vigore della presente legge necessitano di denuncia di inizio di attività o di permesso di costruire, la loro realizzazione può essere avviata decorsi trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione ai sensi del presente articolo.

6. Possono in ogni caso essere immediatamente attivati gli interventi e le attività concernenti l'utilizzo dei servizi presenti nelle aree ecologicamente attrezzate istituite dalle regioni, con il concorso degli enti locali interessati, utilizzando prioritariamente le aree o le zone con nuclei industriali già esistenti, anche se parzialmente o totalmente dismessi.

#### ART. 3.

*(Misure per accelerare l'avvio di attività e la realizzazione di insediamenti produttivi previa variante urbanistica).*

1. Qualora l'avvio dell'attività o la realizzazione dell'impianto siano in contrasto con lo strumento urbanistico, l'interessato può chiedere la convocazione di una conferenza di servizi, motivando che lo stesso

strumento non individua aree idonee all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti o non utilizzabili in relazione al progetto presentato, e che il medesimo progetto è conforme alle disposizioni ad esso applicabili per i rimanenti profili.

2. Il comune convoca immediatamente la conferenza di servizi di cui al comma 1 in seduta pubblica, previa idonea pubblicità, e in tale sede accerta la sussistenza dei presupposti di cui al medesimo comma 1 e acquisisce e valuta le osservazioni di tutti i soggetti interessati, anche portatori di interessi diffusi o collettivi. Il verbale è trasmesso al consiglio comunale, che delibera nella prima seduta utile sulla variante urbanistica.

3. L'attività o la realizzazione dell'intervento di cui al comma 1 sono avviate dal richiedente entro un anno dall'approvazione della variante urbanistica, che altrimenti decade, e le aree e gli impianti di cui al medesimo comma 1 non possono essere alienati prima di due anni dalla data della variante, pena la nullità dell'atto di compravendita.

#### ART. 4.

*(Attivazione immediata dei nuovi impianti produttivi).*

1. In caso di realizzazione di nuovi impianti produttivi, l'interessato comunica al comune l'ultimazione dei lavori, con apposita dichiarazione corredata da un certificato del direttore dei lavori, con il quale si attestano la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità.

2. Quando le norme vigenti subordinano la messa in opera dell'impianto a collaudo, lo stesso è effettuato da una società professionale o da un professionista indipendenti dall'imprenditore, dal progettista e dai realizzatori dell'opera, munito di idonea assicurazione per la responsabilità professionale, pari almeno al valore economico dell'opera.

3. La comunicazione di cui al comma 1 o il certificato di collaudo positivo di cui

al comma 2 consentono l'immediata messa in funzione degli impianti.

4. Il comune trasmette immediatamente la documentazione agli uffici e alle amministrazioni competenti per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli successivi.

#### ART. 5.

*(Procedura rafforzata per casi particolari).*

1. Nei casi particolari di speciale rilievo per la salute e l'incolumità pubblica e per i beni ambientali, alla dichiarazione di inizio di attività è altresì allegata una domanda di autorizzazione relativa ai profili tassativamente indicati con il regolamento di cui all'articolo 9, comma 3.

2. Nei casi di cui al comma 1 il comune, nel trasmettere la documentazione ivi prevista agli uffici e alle amministrazioni competenti per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli successivi, convoca immediatamente una conferenza di servizi, che si svolge in via telematica entro sette giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1 del presente articolo, e che conclude i propri lavori entro i successivi trenta giorni ai sensi delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificata dall'articolo 6 della presente legge.

3. Decorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1 senza che siano intervenuti atti interdettivi o cautelari, le attività o le opere possono comunque essere avviate, fatti salvi gli ulteriori atti dell'amministrazione competente.

#### ART. 6.

*(Misure per rendere più rapido lo svolgimento della conferenza di servizi).*

1. All'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 01 è sostituito dal seguente:

« 01. La prima riunione della conferenza di servizi si svolge entro sette giorni ovvero, in caso di particolare e motivata complessità dell'istruttoria, entro quindici giorni dalla data di indizione. La conferenza di servizi si svolge per via telematica »;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. La convocazione della conferenza di servizi è pubblica e ad essa possono partecipare, senza diritto di voto, i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati che vi abbiano interesse. Gli stessi soggetti possono proporre osservazioni. Si applica l'articolo 10, comma 1, lettera b).

2-ter. Alla conferenza di servizi partecipano anche, senza diritto di voto, i concessionari, i gestori o gli incaricati di pubblici servizi chiamati ad adempimenti nella realizzazione di opere, che sono vincolati alle determinazioni assunte nella conferenza. Alla stessa possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione »;

c) ai commi 3 e 4, le parole: « novanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « trenta giorni »;

d) al comma 9, le parole: « Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce » sono sostituite dalle seguenti: « Il verbale, anche in formato telematico, recante la determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis, nonché le indicazioni delle dichiarazioni, degli assensi, dei dinieghi e delle eventuali prescrizioni integrative, sostituiscono ».

2. All'articolo 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifica-

zioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Se il motivato dissenso è espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione è rimessa al Consiglio dei ministri ove l'amministrazione dissenziente o quella precedente sia un'amministrazione statale, ovvero ai competenti organi collegiali esecutivi degli enti territoriali nelle altre ipotesi. Il Consiglio dei ministri o gli organi collegiali esecutivi degli enti territoriali deliberano entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il presidente della giunta regionale ovvero il presidente della provincia o il sindaco, valutata la complessità dell'istruttoria, decidano di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a trenta giorni »;

b) i commi 3-*bis* e 3-*ter* sono abrogati;

c) al comma 3-*quater*, le parole: « i commi 3 e 3-*bis* non si applicano » sono sostituite dalle seguenti: « il comma 3 non si applica ».

## CAPO II

### PRINCIPI GENERALI DEL PROCEDIMENTO MEDIANTE AUTOCERTIFICAZIONE

#### ART. 7.

*(Misure per favorire l'uso della telematica, la trasparenza e la partecipazione amministrativa).*

1. Le dichiarazioni, gli atti dell'amministrazione e del privato e i relativi allegati sono predisposti in formato elettronico e trasmessi per via telematica.

2. Ciascuno sportello unico comunale per le attività produttive, di cui all'articolo

8, assicura la tempestiva pubblicità, anche mediante il proprio sito *internet* e il Portale delle imprese, dei consumatori e dei prezzi, di cui all'articolo 2, comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, delle seguenti informazioni, che sono escluse dal diritto alla riservatezza concernendo l'uso del territorio, fatta salva la tutela degli eventuali profili di privativa industriale:

a) adempimenti e opportunità relativi all'avvio di nuove attività economiche e alla realizzazione di impianti produttivi;

b) domande e dichiarazioni nonché convocazione di conferenze di servizi ai sensi della presente legge e definizione della relativa procedura;

c) atti adottati in sede di controllo, anche successivo.

3. La conferenza di servizi è convocata dal comune, nei casi di cui all'articolo 2, su motivata istanza dei soggetti, anche costituiti in associazioni o comitati, che ritengono lesi i propri interessi, ovvero su motivata istanza dell'imprenditore che vuole verificare l'esattezza di quanto dichiarato o che a seguito della dichiarazione ha subito un provvedimento interdittivo o conformativo. La convocazione della conferenza, a spese del richiedente risultato soccombente, sospende l'efficacia e i termini d'impugnazione dei provvedimenti interdittivi o conformativi esaminati e non sospende le attività già avviate dai privati, fatte salve le eventuali misure cautelari adottate dall'amministrazione competente.

#### ART. 8.

*(Sportello unico comunale per le attività produttive, rete telematica delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e convenzioni con le associazioni imprenditoriali).*

1. La legge regionale individua gli ambiti minimi al di sotto dei quali è obbligatoria la gestione associata da parte dei

comuni interessati degli sportelli unici per le attività produttive, ai sensi degli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni.

2. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura assicurano, attraverso il sistema informatico della rete camerale, la connessione informatica tra gli sportelli unici per le attività produttive e il registro delle imprese, anche ai fini della comunicazione unica per la nascita di nuove imprese e dell'attuazione degli adempimenti di cui alla citata direttiva 2006/123/CE, rendendo disponibile la consultazione pubblica degli sportelli unici per le attività produttive mediante il Portale delle imprese, dei consumatori e dei prezzi di cui all'articolo 2, comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. I comuni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le associazioni imprenditoriali stipulano convenzioni concernenti le forme di assistenza delle quali gli utenti degli sportelli unici per le attività produttive possono avvalersi e le forme di assistenza gratuita all'utilizzo delle procedure telematiche previste ai sensi del comma 2.

### CAPO III

#### RIORDINO NORMATIVO E DEI CONTROLLI E ALTRE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL PROCEDIMENTO MEDIANTE AUTOCERTIFICAZIONE

##### ART. 9.

*(Misure di riordino normativo volte a favorire il procedimento mediante autocertificazione).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino della normativa, degli adempimenti procedurali e degli oneri finanziari di competenza dello Stato applicabili agli operatori economici e alle imprese, con le modalità e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo

20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinamento con le disposizioni di cui alla presente legge delle disposizioni legislative e regolamentari dello Stato concernenti gli adempimenti procedurali per la realizzazione di impianti produttivi e per lo svolgimento di attività economiche;

b) riordino e coordinamento, in uno o più testi unici, di tutte le disposizioni legislative e regolamentari dello Stato che disciplinano i requisiti tecnici, professionali o economici oggetto di autocertificazione ai sensi della presente legge;

c) riduzione di almeno il 50 per cento degli oneri finanziari gravanti sulle imprese e sugli altri operatori economici e professionali per le procedure di inizio di attività o di realizzazione di impianti produttivi a valere ed entro i limiti dei risparmi di spesa stabiliti dalla presente legge.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e previo parere, da rendere entro sessanta giorni, del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e delle competenti Commissioni parlamentari.

3. Le attività economiche di cui all'articolo 1 e i casi particolari di cui all'articolo 5 della presente legge sono individuati con regolamento emanato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentiti l'Agenzia nazionale per l'ambiente e l'Istituto superiore di sanità, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e previo parere, da rendere entro sessanta giorni, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e delle competenti Commis-

sioni parlamentari. La valutazione di impatto ambientale deve essere resa nell'ambito della conferenza di servizi, convocata ai sensi del citato articolo 5 comma 2.

ART. 10.

*(Leale collaborazione tra Stato, regioni e autonomie locali nell'attuazione del procedimento mediante autocertificazione).*

1. Il Governo e le regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, promuovono intese o concludono accordi, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997, e successive modificazioni, al fine di:

a) disciplinare l'attività degli sportelli unici per le attività produttive e l'esercizio dei poteri di controllo sostitutivo regionale e statale, al fine di garantire la piena attuazione della presente legge;

b) individuare le regole tecniche e le modalità operative standardizzate relative all'applicazione degli strumenti procedurali, informatici e telematici previsti dalla presente legge, ai fini dell'adozione delle conseguenti misure organizzative anche in deroga ad ogni altra disposizione, anche normativa, nazionale, regionale o locale, fatte salve le disposizioni generali sul pubblico impiego;

c) prevedere le compensazioni economiche tra le diverse amministrazioni ed i diversi uffici, ad invarianza finanziaria, conseguenti alla generale semplificazione delle procedure autorizzatorie e al trasferimento di competenze dallo Stato alle regioni ed alle autonomie locali;

d) coordinare la disapplicazione delle disposizioni nazionali, regionali e locali

contrastanti con le norme europee attuate dalla presente legge.

ART. 11.

*(Misure per lo svolgimento più efficace e meno invasivo dei controlli sulle attività economiche).*

1. Al fine di favorire l'efficacia e la trasparenza dell'attività di controllo sul territorio, i presidenti delle giunte regionali, i capi delle prefetture-uffici territoriali del Governo e degli uffici finanziari dello Stato competenti per territorio e i sindaci promuovono la stipulazione di intese tra tutte le amministrazioni competenti, per definire e per coordinare le modalità e i criteri per la più efficace esecuzione dei controlli sulle attività economiche e sugli impianti produttivi.

2. Le intese di cui al comma 1, in particolare, garantiscono che i controlli si svolgano in modo coordinato e con modalità e tempi compatibili con lo svolgimento dell'attività produttiva, anche assicurando la contestualità dei controlli svolti da più uffici ed evitando ogni duplicazione.

3. I controlli possono svolgersi a seguito dell'esame delle dichiarazioni di cui alla presente legge o dei risultati di controlli precedenti, a campione, oppure su segnalazione di cittadini e di associazioni e, se effettuati senza preavviso, devono essere ripetuti in contraddittorio, su motivata istanza dell'interessato volta a contestarne le risultanze, e sono immediatamente comunicati, con i relativi esiti, allo sportello unico per le attività produttive competente per territorio, il quale rende accessibili a tutti, anche per via telematica, le informazioni circa gli uffici competenti, le intese intercorse ai sensi del comma 1, i criteri adottati per la loro esecuzione, i controlli svolti e i relativi esiti.

4. Il Governo, le regioni e gli enti locali concordano in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e degli articoli 4, comma 1, e 8 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, le modalità ritenute essenziali ai fini dell'esecuzione dei controlli con il minore aggravio per lo svolgimento dell'attività produttiva, la cui violazione determina il diritto dell'imprenditore interessato a un indennizzo forfetario a carico dell'amministrazione competente, indipendentemente dall'esito del controllo stesso, a valere sui risparmi di spesa consentiti dal coordinamento delle attività di controllo.

ART. 12.

*(Entrata in vigore, disposizioni di attuazione e norme finali).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti avviati decorsi sei mesi dalla data della sua entrata in vigore. A decorrere dallo stesso termine è abrogato il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni.

3. Le disposizioni della presente legge costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, nonché attuazione della citata direttiva 2006/123/CE e dei principi comunitari di concorrenza e di libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi.

4. Le regioni e gli enti locali si adeguano ai principi contenuti nelle disposizioni della presente legge, quanto ai profili di propria competenza, entro il termine di quattro mesi dalla data della sua entrata in vigore e applicano le disposizioni di cui alla medesima legge ai procedimenti avviati decorsi sei mesi dalla data della sua entrata in vigore. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano si adeguano, entro il medesimo termine, secondo i propri statuti e le relative

norme di attuazione, anche con riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

5. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato.

